

STATUTO

GOCCIA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: IMPERIA IM VIA T. LITTARDI 194

Numero REA: IM - 134096

Codice fiscale: 01531410080

Forma giuridica: SOCIETA' COOPERATIVA

Indice

Parte 1 - Protocollo del 04-01-2012 - Statuto completo	2
--	---

STATUTO DELLA SOCIETA' COOPERATIVA

TITOLO I

DENOMINAZIONE - SEDE E DURATA

Articolo 1

Costituzione e sede sociale

E' costituita la società cooperativa denominata **"GOCCIA SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE"**.

La Società ha sede in Imperia (IM).

La Società potrà istituire, ai sensi di legge, sedi secondarie, succursali, agenzie e rappresentanze altrove.

Presso la sede sociale si intende eletto il domicilio di ogni socio.

Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente statuto e nei relativi regolamenti attuativi, si applicano le disposizioni del codice civile e delle leggi speciali sulle cooperative, nonché le disposizioni in materia di società a responsabilità limitata queste ultime in quanto compatibili con la disciplina della società cooperativa.

Articolo 2

Durata della società

La durata della Società è fissata dalla data della costituzione al 31 dicembre 2050 e potrà essere prorogata con deliberazione dell'Assemblea dei Soci.

Articolo 3

Rapporti con i terzi

La Società Cooperativa, oltre a conseguire gli scopi mutualistico in favore dei propri soci, può svolgere qualsivoglia rapporto con i terzi.

TITOLO II

SCOPO - OGGETTO

Articolo 4

Scopo sociale

Ai sensi dell'articolo 2511 c.c. la Società Cooperativa ha scopo mutualistico e si propone di perseguire l'interesse generale della comunità alla promozione umana e all'integrazione sociale dei cittadini, attraverso lo svolgimento dell'attività costituente l'oggetto sociale – finalizzata:

1) – alla gestione di servizi socio-sanitari ed educativi, di cui all'art. 1, lettera a), della legge 8 novembre 1991 n. 381, in modo da procurare beni e servizi di rilevanza sociale ai soggetti appartenenti a categorie svantaggiate come meglio evidenziate nel presente statuto;

2) – all'inserimento lavorativo di persone svantaggiate, di cui all'art. 1, lettera b), della legge 8 novembre 1991 n. 381, avvalendosi nello svolgimento della propria attività, in misura non inferiore al trenta per cento di coloro che prestano attività lavorativa, delle prestazioni lavorative di persone svantaggiate.

La cooperativa realizza quindi le finalità di solidarietà sociale sopra descritte, facendo nel contempo conseguire ai pro-

pri soci cooperatori occasioni di lavoro nel settore dei servizi sociali, ed una remunerazione dell'attività lavorativa prestata a migliori condizioni rispetto a quelle ottenibili sul mercato.

Conseguentemente, la tutela dei soci lavoratori viene esercitata dalla Cooperativa nell'ambito delle leggi in materia, degli statuti sociali e dei regolamenti interni.

Ai fini del raggiungimento degli scopi sociali e mutualistici, i soci instaurano con la Cooperativa un ulteriore rapporto di lavoro, in forma subordinata o autonoma, nelle diverse tipologie previste dalla legge, ovvero in qualsiasi altra forma consenta la legislazione italiana.

La cooperativa ha l'obbligo di iscriversi all'Albo Regionale delle Cooperative Sociali.

La Società Cooperativa si propone altresì di partecipare al rafforzamento del Movimento Cooperativo unitario italiano.

Articolo 5

Oggetto

La società, con riferimento ai requisiti e agli interessi dei soci, ha per oggetto le seguenti attività:

A) – ai sensi dell'art. 1, comma 1, lett. a), della legge n. 381/1991:

- l'organizzazione e gestione di servizi di assistenza domiciliare semplice o integrata, infermieristica e sanitaria, di attività a ciclo diurno residenziali o semi residenziali, a favore di persone svantaggiate, anziane, inferme o bisognose, con problemi psichici e psichiatrici, di portatori di handicap, tossicodipendenti, di minori e famiglie in difficoltà;
- l'organizzazione e gestione dell'assistenza sanitaria ed infermieristica di cui sopra presso ospedali, case di cura, case di riposo, comunità e luoghi di villeggiatura;
- la gestione di servizi socio-sanitari ed educativi, ed in particolare di servizi assistenziali, scolastici di base, e di formazione professionale, sanitari di base e a elevata integrazione sociosanitaria;
- la gestione di attività e servizi di sostegno e riabilitazione, sia domiciliari che presso strutture sanitarie, scuole e simili;
- il recupero psichico di degenti ed ex degenti in ospedali psichiatrici;
- l'educazione alimentare e sanitaria, per la corretta tutela della salute e la prevenzione delle malattie;
- la gestione di strutture sanitarie, socio-sanitarie, di assistenza ed educative, centri di cura preventiva, cliniche, palestre con finalità terapeutiche e riabilitative, scuole di ogni ordine e grado, asili, stabilimenti balneari e piscine, agriturismi, case di vacanza marine e montane, campeggi, e lo svolgimento delle attività connesse di pulizia e sanificazione;
- attività ludico sportive quali: attività ludiche e di anima-

zione, educazione allo sport e al gioco, ed altre attività ludico sportive;

- attività di sostegno alla famiglia quali: case famiglia, asili nido, servizi di babysitting, corsi per genitori, sostegno familiare, consulenza di coppia, affido, sportello famiglia;

- attività educative quali: campi estivi e invernali, pre e dopo scuola, settimane vacanze per scolari, per ragazzi disabili e persone bisognose, percorsi educativi per bambini, adolescenti, giovani, attività educative nelle scuole;

- attività formative quali: la formazione professionale nei settori dei servizi sociali, corsi di formazione per educatori, formatori, coordinatori, assistenti sociali, insegnanti, operatori pastorali, operatori del volontariato ed ogni altra attività volta alla formazione;

- attività culturali quali: organizzazione di eventi, convegni, seminari, manifestazioni ed altre iniziative volte alla promozione sociale e all'integrazione;

- attività di ricerca quali: realizzazione di ricerche sociali, studi e pubblicazioni di testi specifici, il tutto nei limiti di cui alla legge 416/1981;

- la gestione di centri di accoglienza per stranieri o persone bisognose;

- lo svolgimento di attività di sensibilizzazione della comunità locale nei confronti delle persone svantaggiate, anziane, inferme o bisognose;

- la promozione dell'impegno di istituzioni, enti pubblici e privati a favore di persone svantaggiate, e quindi la collaborazione in particolare con enti pubblici, organizzazioni di volontariato, associazioni, società ed enti che svolgano la propria attività nei settori suindicati.

Tutte le attività predette non dovranno comunque configurarsi come attività professionali riservate per l'esercizio delle quali sia richiesta l'iscrizione in albi professionali.

Nel caso in cui la società dovesse avvalersi di professionisti iscritti negli albi professionali, le attività professionali dovranno essere esercitate, in proprio da soggetti autorizzati secondo le leggi vigenti i quali potranno esercitare la propria attività verso i propri clienti avvalendosi delle strutture della società.

B) - ai sensi dell'art. 1, comma 1, lett. b), della legge n. 381/1991:

- l'assunzione e l'esecuzione di attività nel settore del turismo, finalizzate alla valorizzazione delle risorse naturali locali, con particolare riferimento alla gestione di stabilimenti balneari, strutture alberghiere ed agrituristiche;

- l'assunzione e l'esecuzione di lavori ed attività nel settore dell'ortofrutta e/o del florovivaismo con svolgimento delle attività connessa alla coltivazione del fondo, compresa la commercializzazione anche previa confezione e trasformazione

dei prodotti ottenuti;

- la gestione di servizi di mensa, punti di ristoro, bar interni e catering;
- l'esecuzione di servizi di pulizia, facchinaggio, manutenzione del verde e manutenzione edilizia presso strutture pubbliche e private;
- il recupero, lo spazzamento, la raccolta, il trattamento e la vendita dei rifiuti solidi urbani, ivi compresi i rifiuti tossici e speciali nonché quelli derivanti dalle produzioni artigianali, compresa l'attività di ritiro dei rifiuti stessi presso imprese pubbliche e private;
- la potatura ed il taglio di alberi e siepi, anche mediante mezzi meccanici;
- la pulizia delle strade, dei tombini e delle condutture on l'ausilio di macchine operatrici;
- la bonifica ed il recupero di aree, insediamenti e strutture in genere;
- le opere di pulizia ordinaria e straordinaria degli edifici condominiali;
- l'attività di grafica pubblicitaria, editoriale, aziendale, mediante lo studio e la realizzazione di campagne pubblicitarie nonché l'attività tipografica connessa, sia in conto proprio e di terzi, con servizi ed accessori.
- lo studio e l'ideazione con annessa realizzazione di modelli per abiti, divise aziendali, sportive e varie;
- l'ideazione e la realizzazione nonché la connessa gestione di siti, pagine web, supporti multimediali ed informatici;
- la produzione e la vendita di gadget, articoli da regalo, personalizzati e non;
- l'attività di volantinaggio e distribuzione materiale pubblicitario.

Inoltre la Società Cooperativa potrà, purché in modo non prevalente e purché strumentale all'oggetto sociale, compiere tutti gli atti e negozi giuridici necessari o utili alla realizzazione degli scopi sociali: perciò, a titolo esemplificativo, potrà compiere, in forma comunque non prevalente, tutti gli atti e concludere tutte le operazioni di natura immobiliare, mobiliare e finanziaria, incluse le assunzioni di partecipazioni societarie, purché strumentali all'oggetto sociale e necessarie o utili alla realizzazione degli scopi sociali e attinenti comunque ai medesimi.

La Cooperativa si propone di svolgere le suddette attività sia direttamente, che in associazione con terzi, sia in forma individuale che associata, ovvero per conto terzi, sia in Italia che all'estero, e pertanto potrà operare e/o associarsi con terzi.

La Cooperativa si prefigge anche lo scopo di stimolare lo spirito di previdenza e di risparmio dei soci, istituendo una sezione di attività, disciplinata da apposito regolamento approvato dall'Assemblea dei soci, per la raccolta di pre-

stiti, limitata ai soli soci ed effettuata esclusivamente ai fini del conseguimento dell'oggetto sociale, in conformità alle vigenti disposizioni di legge in materia. E' pertanto tassativamente vietata la raccolta del risparmio fra il pubblico sotto ogni forma.

La Cooperativa, per agevolare il conseguimento dello scopo sociale e la realizzazione dell'oggetto, potrà costituire fondi per lo sviluppo tecnologico o per la ristrutturazione ed il potenziamento aziendale.

La Cooperativa può partecipare ai pubblici appalti secondo le modalità di legge.

TITOLO III

SOCI

Articolo 6

I soci

Il numero dei Soci non potrà essere inferiore al minimo e superiore al massimo stabiliti dalla legge.

Possono essere soci i soggetti di ambo i sessi che abbiano compiuto il diciottesimo anno di età e che esercitano arti e mestieri attinenti alla natura dell'impresa esercitata dalla Società Cooperativa oppure che per la loro capacità effettiva di lavoro, attitudine, specializzazione professionale, possono partecipare direttamente ai lavori dell'Impresa ed attivamente cooperare al suo esercizio e al suo sviluppo.

L'ammissione è finalizzata allo svolgimento effettivo dello scambio mutualistico e all'effettiva partecipazione del socio all'attività economica della cooperativa. L'ammissione deve essere coerente con la capacità economica della cooperativa di soddisfare gli interessi dei soci, anche in relazione alle strategie imprenditoriali di medio e lungo periodo.

L'ammissione del socio è, inoltre, condizionata, sempre secondo le valutazioni dell'Organo Amministrativo, alla salvaguardia dell'erogazione degli scambi mutualistici in favore dei soci già associati alla Società.

Possono essere ammessi come soci anche elementi tecnici ed amministrativi nel numero strettamente necessario al buon funzionamento dell'ente.

Nei termini e nelle forme previste dell'articolo 2 della legge 381/91, possono essere ammessi soci volontari che prestino la loro attività gratuitamente e che, per le loro esperienze professionali, possano contribuire alla crescita professionale ed imprenditoriale dei soci. Il numero dei soci volontari non potrà mai superare la metà del numero complessivo dei soci.

Possono essere ammesse come soci, ricorrendone i presupposti di legge, persone giuridiche pubbliche o private che prevedano il finanziamento e lo sviluppo delle attività delle cooperative, ai sensi dell'articolo 11 della Legge 381/91.

Ai sensi dell'articolo 10 della Legge 381/91 possono essere soci anche liberi professionisti esercenti attività di ricerca, di assistenza e di consulenza che, per la loro capacità

effettiva di lavoro autonomo, di specializzazione professionale e di formazione imprenditoriale possano contribuire al conseguimento dello scopo sociale.

Potranno essere ammessi a soci, dietro valutazione dell'Organo Amministrativo, anche coloro che esercitano in proprio o abbiano partecipazioni personali in imprese identiche o affini a quella esercitata dalla Cooperativa, purché la loro partecipazione sia funzionale allo sviluppo e alla crescita imprenditoriale della Società.

Nei modi e nelle forme previste dagli articoli 5 e 6 della legge n° 59/1992, la Cooperativa potrà avvalersi delle relative forme di finanziamento.

Nei modi e nelle forme previsti dall'articolo 2526 c.c. potranno essere emessi strumenti finanziari.

Nei casi, in cui, con apposito regolamento sia disciplinata la raccolta del prestito ovviamente limitato agli associati, sia in quanto cooperatori che sovventori e volontari, ed esclusivamente per i fini del conseguimento dello scopo sociale, è data facoltà ai soci stessi di conferire le proprie somme di risparmio nel fondo all'uopo istituito.

Articolo 7

Ammissione a socio

Chi intende essere ammesso come Socio dovrà presentare domanda scritta all'organo amministrativo, indicando:

- 1) indicazione del nome, cognome, data di nascita, cittadinanza, residenza e codice fiscale;
- 2) indicazione della sua effettiva attività lavorativa, della capacità professionale maturata nei settori di cui all'oggetto della cooperativa, delle specifiche competenze possedute nonché del tipo di rapporto di lavoro che il socio intende instaurare in conformità con il presente statuto e con il conseguente regolamento;
- 3) l'ammontare della quota che si propone di sottoscrivere, che non dovrà essere inferiore a quella stabilita dall'atto costitutivo, né superiore al limite massimo fissato dalla legge;
- 4) dichiarazione di impegno ad attenersi al presente statuto e alle deliberazioni legalmente adottate dagli Organi Sociali;
- 5) dichiarazione di accettazione della clausola compromissoria di cui all'articolo 35 del presente statuto.

Nella domanda di ammissione, le persone giuridiche, qualora possano aderire alla cooperativa, dovranno, in aggiunta a quanto previsto per i soci cooperatori, compatibilmente con il loro stato di persone giuridiche, indicare i soggetti che la rappresenteranno e produrre copia della delibera ad oggetto la domanda di ammissione a socio con l'individuazione del mandatario. Spetta al Consiglio di Amministrazione richiedere la documentazione ulteriore necessaria per verificare se ricorrano, o meno, cause di contrasto o incompatibilità della domanda di ammissione agli scopi e alle disposizioni contenute

nell'atto costitutivo.

L'organo amministrativo, accertata l'esistenza dei requisiti di cui all'art. 6 e l'inesistenza delle cause di incompatibilità, delibera sulla domanda, motivando l'eventuale rigetto. Con riferimento ai soci cooperatori, la delibera di ammissione stabilisce il tipo di rapporto che viene instaurato con la cooperativa.

La delibera di ammissione verrà comunicata tempestivamente all'interessato e sarà annotata al libro soci dopo che da parte del nuovo ammesso siano stati effettuati i versamenti di cui all'art. 8 e secondo le modalità ivi individuate. Trascorso un mese dalla data di comunicazione di ammissione senza che siano stati effettuati detti versamenti, la delibera diventerà inefficace.

In caso di rigetto della domanda di ammissione il Consiglio di Amministrazione deve entro sessanta giorni motivare la delibera e comunicarla ai soggetti interessati. Il soggetto interessato può, entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione di cui al punto precedente, chiedere al Consiglio di Amministrazione che sul rigetto della propria domanda di ammissione si pronunci l'Assemblea dei soci nella sua prima convocazione.

Articolo 8

Obblighi dei soci

I Soci dovranno versare la tassa di ammissione, non soggetta a restituzione e acquisita alla riserva legale indivisibile, nella misura stabilita dal consiglio di amministrazione nonché sottoscrivere le quote sociali.

I Soci sono obbligati:

- a) al versamento della quota sottoscritta secondo le modalità e nei termini previsti dal presente statuto;
- b) al versamento, se prevista, della tassa di ammissione, determinato dall'Assemblea dei soci su proposta degli amministratori;
- c) al versamento, se previsto, del sovrapprezzo determinato dall'Assemblea dei soci in sede di approvazione del bilancio su proposta degli amministratori;
- d) all'osservanza dello Statuto, dei regolamenti interni e delle deliberazioni legalmente adottate dagli Organi Sociali;
- e) se soci cooperatori, a partecipare conferendo il proprio lavoro alla attività dell'impresa sociale in relazione al tipo e allo stato dell'attività svolta, nonché alla quantità delle prestazioni di lavoro disponibile per la cooperativa stessa, come previsto nell'ulteriore rapporto instaurato e ferme restando le esigenze della cooperativa.
- f) a partecipare alle assemblee e alla vita della Cooperativa rispettandone norme statutarie e regolamenti.

Articolo 9

Soci Speciali

I soci cooperatori, in ragione dell'interesse alla loro forma-

zione ovvero del loro inserimento nell'impresa, possono essere iscritti a libro dei soci nella categoria dei soci speciali. I soci ammessi alla categoria speciale non possono in ogni caso superare un terzo del numero totale dei soci cooperatori. Al termine di un periodo comunque non superiore a cinque anni il nuovo socio è ammesso a godere i diritti che spettano agli altri soci cooperatori.

Sarà cura del Consiglio di Amministrazione individuare, con la delibera di ammissione,

- la durata del periodo di formazione o di inserimento del socio speciale;

- i criteri e le modalità attraverso i quali si articolano le fasi di formazione professionale o di inserimento nell'assetto produttivo della cooperativa.

Ai soci speciali può essere erogato il ristorno anche in misura inferiore ai soci ordinari, in relazione ai costi di formazione professionale o di inserimento nell'impresa cooperativa.

Ai soci speciali non spetta comunque l'attribuzione dei ristorni nelle forme di aumento del capitale sociale.

Il socio appartenente alla categoria speciale ha diritto di partecipare alle assemblee ed esercita il diritto di voto solamente in occasione delle assemblee ordinarie convocate per l'approvazione del bilancio. Non può rappresentare in assemblea altri soci.

Il socio appartenente alla categoria speciale non può essere eletto amministratore.

I soci speciali possono recedere nei casi previsti dalla legge e dal presente statuto. Il recesso ha effetto per quanto riguarda il rapporto sociale e il rapporto mutualistico dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda.

I soci speciali possono essere esclusi, anche prima della data di scadenza del periodo di formazione od inserimento, nei casi previsti dalla legge e dal presente statuto.

Alla data di scadenza del periodo di formazione od inserimento, il socio speciale è ammesso a godere i diritti che spettano agli altri soci cooperatori a condizione che, come previsto dal regolamento e dalla delibera di ammissione, egli abbia rispettato i doveri inerenti la formazione professionale, conseguendo i livelli qualitativi prestabiliti dalla cooperativa, ovvero abbia rispettato gli impegni di partecipazione all'attività economica della cooperativa, finalizzati al proprio inserimento nell'organizzazione aziendale. In tal caso, l'organo amministrativo deve comunicare la delibera di ammissione in qualità di socio ordinario all'interessato, secondo le modalità e con gli effetti previsti dal presente.

In caso di mancato rispetto dei suddetti livelli, l'organo amministrativo può deliberare il provvedimento di esclusione nei confronti del socio speciale secondo i termini e le modalità previste dall'articolo 13.

TITOLO IV

RECESSO - DECADENZA - ESCLUSIONE

Articolo 10

Perdita della qualità di socio

Il rapporto associativo si scioglie per recesso, esclusione decadenza e per causa di morte.

Articolo 11

Recesso

Oltre che per i casi previsti dalla legge, può recedere il Socio:

- a) che abbia perduto i requisiti per l'ammissione;
 - b) che non si trovi più in grado di partecipare al raggiungimento degli scopi sociali.
 - c) che risolva, per qualsiasi causa e motivazione, il rapporto di lavoro in forma subordinata, autonoma o di altra natura.
- La domanda di recesso deve essere presentata mediante lettera raccomandata.

Spetta al consiglio di amministrazione constatare se ricorrano i motivi che a norma di legge e del presente Statuto legittimino il recesso.

Il recesso ha effetto per quanto riguarda il rapporto sociale e il rapporto mutualistico dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda.

Articolo 12

Decadenza

La decadenza è pronunciata dall'organo amministrativo nei confronti dei soci interdetti o inabilitati o falliti, nei confronti di quelli che vengano a trovarsi in una delle situazioni di incompatibilità previste dallo statuto sociale oppure nel caso di sopravvenuta inabilità fisica, e per qualunque causa che impedisca di partecipare validamente ai lavori dell'impresa sociale.

Qualora ricorrano particolari esigenze interne alla Cooperativa, il Consiglio di Amministrazione ha facoltà di escludere dalla decadenza i soci che si trovino in condizioni di sopravvenuta inabilità fisica, fissando il limite massimo della eccezionale prosecuzione.

Articolo 13

Esclusione

L'esclusione sarà deliberata dal Consiglio di Amministrazione nei confronti del Socio:

- a) che non osservi lo statuto e le disposizioni dell'Atto Costitutivo;
- b) che, senza giustificato motivo, non partecipi per più di tre volte di seguito alle Assemblee regolarmente convocate;
- c) che si renda moroso nel versamento della tassa di ammissione e delle quote sociali sottoscritte o nei pagamenti di eventuali debiti contratti ad altro titolo verso la Società;
- d) che venga a trovarsi in una situazione di incompatibilità;
- e) che svolga o tenti di svolgere attività in concorrenza o contraria agli interessi sociali;

- f) che commetta atti valutabili quali notevole inadempimento, come delimitato dall'articolo 1453 del C.C.;
- g) che nell'esecuzione del rapporto di lavoro subordinato subisca un provvedimento di licenziamento per motivi disciplinari, per giusta causa o giustificato motivo soggettivo, o un provvedimento di licenziamento per giustificato motivo oggettivo. Nel caso di rapporto di lavoro non subordinato, che il contratto di lavoro sia stato risolto anche per inadempimento;
- h) che, in qualità di socio speciale, non abbia eseguito con diligenza il programma di formazione di cui all'articolo 9 e, pertanto, non abbia conseguito gli obiettivi che sono lo scopo del suo rapporto associativo;
- i) che in qualunque modo arrechi danni alla Società Cooperativa.
- l) che venga condannato con sentenza penale irrevocabile per reati gravi e infamanti.

Articolo 14

Effetti della perdita della qualità di socio

Il recesso, la decadenza e l'esclusione producono la loro efficacia con la delibera da parte dell'organo amministrativo e con la conseguente trascrizione a libro soci. Salvo diversa e motivata decisione dell'organo amministrativo, alla deliberazione di recesso o di esclusione del socio lavoratore consegue la risoluzione dello scambio mutualistico.

Le deliberazioni prese in materia di recesso, decadenza ed esclusione debbono essere comunicate ai Soci che ne sono l'oggetto mediante raccomandata con ricevuta di ritorno.

Articolo 15

Rimborso delle quote

I Soci receduti, decaduti ed esclusi, hanno soltanto diritto al rimborso delle quote di capitale da essi effettivamente versate ed eventualmente rivalutate ai sensi dell'art. 7 della legge 59/92; la liquidazione, eventualmente ridotta in proporzione alle perdite imputabili al capitale, avrà luogo sulla base del bilancio nel quale si è verificato lo scioglimento del rapporto sociale.

La liquidazione comprende anche il rimborso del sovrapprezzo ove versato, qualora sussista nel patrimonio della cooperativa e non sia stato destinato ad aumento gratuito del capitale sociale ai sensi dell'articolo 2545 quinquies del c.c.

Il diritto al rimborso, salvo il diritto di ritenzione spettante alla Società Cooperativa fino a concorrenza di ogni proprio eventuale credito, si matura allo scadere dei sei mesi successivi all'approvazione del predetto bilancio.

La liquidazione o il rimborso della frazione di capitale sociale assegnato al socio ai sensi dell'articolo 2545 sexies può essere corrisposto in più rate, unitamente agli interessi legali, entro un massimo di cinque anni.

Articolo 16

Causa di morte del socio

In caso di morte del socio, il diritto degli eredi al rimborso della quota da lui effettivamente versata ed eventualmente rivalutata ai sensi dell'art. 7 della legge 59/92, si matura, nella misura e con le modalità previste nel precedente articolo, allo scadere dei sei mesi successivi all'approvazione del bilancio dell'esercizio nel corso del qualsiasi verificata la morte.

Articolo 17

Modalità del rimborso delle quote agli eredi

I Soci receduti, decaduti ed esclusi e gli eredi del Socio defunto, dovranno chiedere il rimborso entro i termini di legge. Gli eredi del Socio defunto dovranno presentare, unitamente alla richiesta di liquidazione della quota, atto notorio dal quale risulti chi sono gli aventi diritto e la nomina di un unico delegato alla riscossione.

Le quote per le quali non sarà richiesto il rimborso nel termine suddetto, saranno devolute, con deliberazione dell'Assemblea o del Consiglio di Amministrazione o dell'Amministratore Unico, se esistenti, alla riserva legale.

TITOLO V

CONFERIMENTO DELLE PRESTAZIONI

Articolo 18

Conferimento delle prestazioni di lavoro

In considerazione della peculiare posizione giuridica del socio cooperatore, titolare di un ulteriore rapporto di lavoro, la prestazione di lavoro del socio viene disciplinata da apposito regolamento interno approvato dall'assemblea ordinaria dei soci.

L'Assemblea dei soci, su proposta del consiglio di amministrazione, potrà deliberare l'integrazione delle retribuzioni dei soci lavoratori nel tassativo rispetto di quanto previsto dall'art. 11 del D.P.R. n. 601/1973 e comunque in proporzione alla quantità e qualità di lavoro che ciascun socio ha prestato durante l'esercizio sociale. Le somme ripartite a tale titolo potranno anche essere destinata, sempre previa delibera dell'assemblea, all'aumento delle quote sociali sino al massimale consentito dalle leggi vigenti;

TITOLO VI

RISTORNI

Articolo 19

Ristorni

L'Assemblea che approva il bilancio può deliberare, su proposta dell'organo amministrativo, in materia di ristorno ai soci cooperatori, nel rispetto dei limiti e delle condizioni stabilite dalla normativa vigente, dalle disposizioni del presente statuto e dal relativo apposito regolamento.

Il ristorno è ripartito tra i soci cooperatori proporzionalmente alla qualità e alla quantità degli scambi mutualistici, in conformità con i criteri stabiliti dall'apposito regolamento, i quali debbono seguire i seguenti criteri generali:

- monte ore conferite alla società;
- assenza di provvedimenti disciplinari riferiti allo scambio mutualistico.

L'Assemblea può deliberare la ripartizione dei ristorni a ciascuno socio:

- in forma liquida;
- mediante aumento delle rispettive quote o con l'emissione di nuove azioni di capitale.

TITOLO VII
PATRIMONIO SOCIALE
BILANCIO
Articolo 20

Patrimonio sociale

Il patrimonio della cooperativa è costituito:

1. dal capitale sociale, che è variabile e formato da un numero illimitato di quote, ciascuna di valore non inferiore né superiore ai limiti stabiliti dalla legge;
2. dalle azioni nominative trasferibili, di valore nominale non inferiore né superiore ai limiti consentiti dalle leggi vigenti detenute dai soci sovventori;
3. dalla riserva legale formata con gli utili di cui all'articolo 23 e con il valore delle quote eventualmente non rimborsate ai soci receduti od esclusi ed agli eredi dei soci deceduti;
4. dall'eventuale sovrapprezzo formato con le somme versate dai soci ai sensi del presente statuto sociale;
5. dalla riserva straordinaria;
6. da ogni altro fondo di riserva costituito dall'assemblea e/o previsto per legge.

Le riserve, di cui ai precedenti numeri 3) e 5), sono indivisibili e, conseguentemente, non possono essere ripartite tra i soci cooperatori durante la vita della cooperativa, né all'atto dello scioglimento.

Per le obbligazioni sociali risponde soltanto la cooperativa con il suo patrimonio e, conseguentemente, i soci nel limite delle quote sottoscritte.

Articolo 21

Versamento delle quote sottoscritte

Le quote sottoscritte potranno essere versate a rate secondo le modalità previste dal Consiglio di Amministrazione.

Le azioni dei soci sovventori debbono essere versate totalmente all'atto della sottoscrizione.

Le azioni nominative detenute dai soci sovventori potranno essere trasferite purché interamente liberate e subordinatamente all'espresso gradimento della cooperativa nei confronti dell'acquirente.

Articolo 22

Delle quote

Le quote non possono essere sottoposte a pegno o a vincoli volontari, né essere cedute senza l'autorizzazione dell'organo

amministrativo.

Il socio che intenda trasferire le proprie quote deve darne comunicazione all'organo amministrativo con lettera raccomandata. Salvo espressa autorizzazione dell'organo amministrativo, la cessione può essere effettuata esclusivamente per l'intera quota detenuta dal socio.

Articolo 23

Bilancio e destinazione dell'utile

L'esercizio sociale va dal 1 gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

Alla fine di ogni esercizio sociale l'organo amministrativo provvede alla redazione del bilancio, previo esatto inventario, da compilarsi in conformità ai principi di legge.

Il bilancio deve essere presentato all'assemblea nei termini di cui all'art. 2364 c.c.

L'assemblea che approva il bilancio delibera sulla ripartizione dei ristorni nel rispetto dei limiti e delle modalità previste dal precedente articolo 19 e, successivamente sulla distribuzione degli utili annuali destinandoli:

- a) a riserva legale nella misura non inferiore a quella prevista dalla legge;
- b) al Fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione di cui all'art. 11 della legge 31.1.92 n. 59, nella misura del 3%;
- c) a rivalutazione gratuita del capitale sociale, nei limiti ed alle condizioni previsti dall'art. 7 della legge 31 gennaio 1992, n. 59;
- e) ad eventuale remunerazione del capitale sociale effettivamente versato in misura non superiore al limite stabilito dalla legge ai fini del riconoscimento dei requisiti mutualistici;
- f) la restante parte a riserva straordinaria, mai divisibile tra i soci sotto qualsiasi forma, sia durante la vita della società che all'atto del suo scioglimento, anche ai fini e per gli effetti dell'art. 12 legge 16/12/1977 n. 904.

L'Assemblea, peraltro, può altresì deliberare che la totalità dei residui attivi, al netto della quota di cui alle precedenti lettere a) e b) riservata al Fondo mutualistico, sia devoluta al fondo di riserva straordinaria di cui alla precedente lett. f).

TITOLO VIII

LE DECISIONI DEI SOCI

Articolo 24

Le decisioni dei soci

I soci decidono sulle materie riservate alla loro competenza dalla legge, dal presente statuto, nonché sugli argomenti che uno o più amministratori o tanti soci che rappresentano almeno un terzo del numero complessivo degli aventi diritto al voto sottopongono alla loro approvazione.

In ogni caso sono riservate alla competenza dei soci:

1. l'approvazione del bilancio, la ripartizione del ristorno e la distribuzione degli utili;
2. la nomina degli amministratori, la struttura dell'organo amministrativo e la misura dei compensi da corrispondere agli amministratori, ai sindaci e revisori;
3. la nomina dei sindaci e del presidente del collegio sindacale e del revisore;
4. la modificazione dello statuto;
5. la decisione di compiere operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale o una rilevante modificazione dei diritti dei soci;
6. la nomina dei liquidatori e i criteri di svolgimento della liquidazione.

Le modificazioni dell'atto costitutivo sono deliberate dall'Assemblea dei soci a norma dell'art. 2479bis. Il verbale è redatto da notaio e si applica l'articolo 2436 c.c.

Le decisioni di competenza dei soci sono assunte mediante deliberazione assembleare, con le modalità previste dall'articolo 2479-bis c.c.

Articolo 25

L'Assemblea - convocazione

Le Assemblee sono convocate sia presso la sede sociale che altrove, purché in Italia. La convocazione dell'Assemblea potrà avvenire mediante avviso comunicato ai soci al recapito da questi ultimi reso noto alla Società, con mezzi che garantiscano la prova dell'avvenuto ricevimento, almeno 8 (otto) giorni prima dell'Assemblea; a tale riguardo per recapito si intende oltre all'indirizzo del domicilio, il numero di telefax o l'indirizzo di posta elettronica cui il socio ha dichiarato voler essere inviate le comunicazioni sociali.

In mancanza della formalità di convocazione, l'Assemblea sarà regolarmente costituita quando è rappresentato l'intero capitale sociale e vi partecipa la maggioranza dei componenti degli organi amministrativi e di controllo. In tale ipotesi si applicano l'ultimo capoverso del IV° comma dell'art. 2366 c.c. ed il V° comma dello stesso articolo.

Articolo 26

L'Assemblea - deliberazioni

In prima convocazione, l'assemblea è regolarmente costituita quando siano presenti o rappresentati la metà più uno dei soci aventi diritto al voto.

In seconda convocazione, l'Assemblea è regolarmente costituita qualunque sia il numero dei soci intervenuti o rappresentati aventi diritto al voto.

L'Assemblea delibera validamente, a maggioranza assoluta dei presenti, su tutti gli oggetti posti all'ordine del giorno, salvo che per le materie per le quali siano previste maggioranze qualificate a norma di legge.

Articolo 27

Votazioni

Per le votazioni si procederà, normalmente, con il sistema della alzata di mano o per divisione. E' comunque esclusa qualsiasi forma di votazione segreta.

Articolo 28

Diritto di voto

Hanno diritto al voto nelle Assemblee i soci che risultino iscritti nell'Albo dei soci da almeno tre mesi. Ogni socio ha un solo voto, qualunque sia la quota posseduta.

Il socio può farsi rappresentare nell'Assemblea da altro socio, non Amministratore, né Sindaco, qualora nominati, ma che abbia diritto al voto, mediante delega scritta; ogni socio non può rappresentare più di un socio.

Le deleghe debbono essere menzionate nel verbale delle assemblee e conservate fra gli atti sociali.

Il socio persona giuridica deve essere rappresentato da chi ne è regolarmente delegato ed ha un voto. Le deleghe devono essere menzionate nel verbale delle Assemblee e conservate fra gli atti sociali.

Articolo 29

Svolgimento delle Assemblee

L'assemblea, tanto in sede ordinaria che straordinaria, è presieduta dall'Amministratore Unico o dal Presidente del Consiglio di Amministrazione.

L'assemblea può nominare un Segretario, e, quando occorreranno, due scrutatori. Le deliberazioni devono constare dal verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.

Il verbale delle assemblee in sede straordinaria deve essere redatto dal Notaio.

TITOLO IX

L'AMMINISTRAZIONE DELLA SOCIETA'

Articolo 30

Organo Amministrativo

La cooperativa può essere amministrata, alternativamente, da un Amministratore Unico o da un Consiglio di Amministrazione composto da due o più membri, su decisione dei soci in sede di nomina.

In caso di nomina del Consiglio di Amministrazione, l'amministrazione della cooperativa può essere affidata anche a soggetti non soci, purché la maggioranza del Consiglio di Amministrazione sia scelta tra i soci cooperatori. L'Amministratore Unico deve essere scelto unicamente tra i soci cooperatori.

Gli amministratori restano in carica per il periodo determinato dai soci al momento della nomina, comunque non superiore a tre esercizi. Gli amministratori possono essere rieletti.

La cessazione degli amministratori per scadenza del periodo determinato dai soci ha effetto dal momento in cui il nuovo organo amministrativo è stato ricostituito.

Qualora non vi abbiano provveduto i soci al momento della nomina, il Consiglio di Amministrazione elegge fra i suoi membri

un presidente ed eventualmente un vicepresidente. Le decisioni del Consiglio di Amministrazione sono prese con il voto favorevole della maggioranza degli amministratori in carica. Le decisioni degli amministratori devono essere trascritte senza indugio nel libro delle decisioni degli amministratori.

Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente tutte le volte nelle quali vi sia materia su cui deliberare ovvero quando lo richiedano un terzo degli amministratori

La convocazione, recante l'ordine del giorno, la data, il luogo e l'ora della riunione, deve essere spedita a tutti gli amministratori, sindaci effettivi e revisore, se nominati, con qualsiasi mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento, almeno tre giorni prima dell'adunanza e, in caso di urgenza, almeno un giorno prima. Le adunanze del Consiglio di Amministrazione e le sue deliberazioni sono valide, anche senza comunicazione formale, quando intervengono tutti i consiglieri in carica ed i sindaci effettivi, se nominati. Per la validità delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione è necessaria la presenza effettiva della maggioranza dei membri in carica; le deliberazioni sono prese con la maggioranza assoluta dei voti dei presenti. In caso di parità dei voti, la proposta si intende respinta.

Delle deliberazioni della seduta si redige un verbale, firmato dal presidente e dal segretario se nominato, il quale deve essere trascritto nel libro delle decisioni degli amministratori.

All'Organo amministrativo è affidata la gestione della società salve le competenze attribuite dalla legge e dallo statuto all'Assemblea.

Il Consiglio di Amministrazione può affidare specifici incarichi a singoli amministratori o a un comitato esecutivo, delegando loro i necessari poteri e precisando i contenuti, i limiti e le modalità di esercizio della delega. Non possono essere delegati i poteri concernenti le materie indicate dall'articolo 2475, comma 5, c.c. nonché i poteri in materia di ammissione, di recesso ed esclusione dei soci. Il consiglio di amministrazione deve inoltre deliberare in forma collegiale nei casi in cui oggetto della decisione siano la remunerazione della prestazione mutualistica, il ristorno, il conferimento, la cessione o l'acquisto di azienda o di ramo d'azienda, la costituzione o assunzione di una partecipazione rilevante in altra società.

Spetta, fra l'altro, a titolo esemplificativo, all'Organo Amministrativo:

- a) curare l'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea;
- b) redigere bilanci consuntivi e preventivi e relazionare. In occasione del bilancio di esercizio, spetterà agli amministratori illustrare ai soci i criteri seguiti nella gestione sociale per il conseguimento dello scopo mutualistico, con particolare riferimento alla sussistenza del requisito della pre-

valenza mutualistica o delle azioni che si intendono intraprendere per riacquistare il requisito stesso in caso di perdita temporanea ai sensi dell'art. 2545-octies c.c. Nella medesima relazione il Consiglio di Amministrazione deve illustrare le ragioni delle determinazioni assunte con riguardo all'ammissione dei nuovi soci.

c) compilare i regolamenti interni previsti dal presente statuto;

d) stipulare tutti gli atti e contratti di ogni genere inerenti all'attività sociale;

e) deliberare e concedere avvalli cambiari, fideiussioni ed ogni qualsiasi altra garanzia, sotto qualsivoglia forma, per facilitare l'ottenimento del credito agli Enti cui la Cooperativa aderisce, nonché a favore di altre Cooperative;

f) deliberare su tutte le altre materie di cui l'articolo quattro e compierne i seguenti atti;

g) deliberare sul conferimento di procure per determinati atti o categorie di atti;

h) assumere e licenziare il personale della Società, fissandone le mansioni e le retribuzioni;

i) deliberare circa l'ammissione, il recesso, la decadenza e l'esclusione dei soci;

l) nominare uno o più coordinatori, ed in generale, attribuire competenze e funzioni a soci e a terzi, anche conferendo loro procure speciali e/o generali, al fine di svolgere i compiti loro assegnati;

m) compiere tutti gli atti e le operazioni di ordinaria e straordinaria amministrazione, fatta eccezione soltanto per quelli che, per disposizione di legge o del presente Statuto, siano riservati alla Assemblea generale.

Articolo 31

Sostituzione degli amministratori

In caso di mancanza di uno o più Amministratori il Consiglio provvede a sostituirli nei modi previsti dall'articolo 2386 del Codice Civile.

Articolo 32

Potere di rappresentanza della Società

L'Amministratore Unico ha la rappresentanza della società.

In caso di nomina del Consiglio di Amministrazione, la rappresentanza della cooperativa spetta al Presidente del Consiglio, e, in caso di sua assenza o impedimento, al Vicepresidente ed ai Consiglieri delegati, se nominati, nel limite dei poteri agli stessi conferiti dalla delega.

TITOLO X

I CONTROLLI

Articolo 33

Il Collegio Sindacale

Ove si verificassero i presupposti di legge di cui all'articolo 2543, comma 1, c.c., la cooperativa procede alla nomina del collegio sindacale, composto da tre membri effettivi.

vi e due supplenti eletti dall'assemblea.

Il collegio sindacale è costituito da revisori contabili iscritti nel registro istituito presso il Ministero della Giustizia.

L'assemblea nomina il presidente del collegio stesso.

I sindaci durano in carica tre esercizi e scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica. Essi sono rieleggibili.

Non possono essere nominati alla carica di sindaco, e se nominati decadono dall'ufficio, coloro che si trovano nelle condizioni previste dall'articolo 2399 c.c.

I sindaci possono essere revocati solo per giusta causa e con decisione dei soci. La decisione di revoca deve essere approvata con decreto del Tribunale, sentito l'interessato.

In caso di morte, di decadenza o rinuncia di un sindaco, subentrano i supplenti in ordine di età. I sindaci restano in carica fino alla decisione dei soci per l'integrazione del collegio, da adottarsi su iniziativa dell'organo amministrativo, nei successivi trenta giorni. I nuovi nominati scadono insieme con quelli in carica.

Articolo 34

Compiti del Collegio Sindacale

Il collegio sindacale deve vigilare sull'osservanza della legge e dello statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione e, in particolare, sull'adequatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dalla società e sul suo concreto funzionamento.

A tal fine, i sindaci possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, avendo inoltre la facoltà di chiedere agli amministratori notizie, anche con riferimento a società controllate, sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari. Possono scambiare informazioni con i corrispondenti organi delle società controllate in merito ai sistemi di amministrazione e controllo ed all'andamento generale dell'attività sociale.

Nell'espletamento di specifiche operazioni di ispezione e di controllo, i sindaci - sotto la propria responsabilità ed a proprie spese - possono avvalersi di propri dipendenti ed ausiliari, i quali tuttavia non debbono trovarsi in una delle condizioni di ineleggibilità e decadenza previste dall'art. 2399, c.c. L'organo amministrativo può, tuttavia, rifiutare agli ausiliari e ai dipendenti dei sindaci l'accesso a informazioni riservate.

Il collegio sindacale esercita anche il controllo contabile ai sensi degli articoli 2409-bis e seguenti del cod. civ.

I sindaci relazionano, in occasione dell'approvazione del bilancio di esercizio, sui criteri seguiti nella gestione sociale per il conseguimento dello scopo mutualistico e alla sussistenza del requisito della prevalenza mutualistica.

Delle riunioni del collegio deve redigersi verbale, che deve essere trascritto nel libro delle decisioni del collegio sindacale e sottoscritto dagli intervenuti; le deliberazioni del collegio devono essere prese a maggioranza assoluta dei presenti.

Il sindaco dissenziente ha diritto di far trascrivere a verbale i motivi del proprio dissenso.

I sindaci devono assistere alle adunanze delle assemblee dei soci, alle adunanze del consiglio di amministrazione e del comitato esecutivo, se nominato.

Il collegio deve riunirsi almeno ogni novanta giorni.

TITOLO XI

CLAUSOLA COMPROMISSORIA

Articolo 35

Clausola compromissoria

Qualsiasi controversia dovesse insorgere tra i soci ovvero tra i soci e la cooperativa che abbia ad oggetto diritti disponibili relativi al rapporto sociale, ad eccezione di quelle nelle quali la legge prevede l'intervento obbligatorio del pubblico ministero, dovrà essere risolta da un arbitro nominato dal Presidente del Tribunale in cui ha sede la società cooperativa.

La sede del collegio arbitrale sarà presso il domicilio dell'arbitro.

L'arbitro dovrà decidere entro 60 giorni dalla nomina. L'arbitro deciderà in via rituale secondo diritto.

Resta fin d'ora stabilito irrevocabilmente che le risoluzioni e determinazioni dell'arbitro vincoleranno le parti.

L'arbitro determinerà come ripartire le spese dell'arbitrato tra le parti. Sono soggette alla disciplina sopra prevista anche le controversie promosse da amministratori, liquidatori e sindaci ovvero quelle promosse nei loro confronti, che abbiano ad oggetto diritti disponibili relativi al rapporto sociale.

Per quanto non previsto, si applicano le disposizioni del D. lgs. 17 gennaio 2003, n. 5.

TITOLO XII

SCIoglimento E LIQUIDAZIONE

Articolo 36

Nomina dei liquidatori

L'Assemblea che dichiara lo scioglimento della Società, dovrà procedere alla nomina di uno o più liquidatori, scegliendoli preferibilmente fra i soci.

Articolo 37

Devoluzione del patrimonio

In caso di cessazione della Società, le riserve legali costituite ai sensi dell'articolo 2545 ter, devono essere devolute ai fondi mutualistici di cui all'art. 11 della Legge 59/92.

TITOLO XIII

DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 38

Regolamenti interni

Per meglio disciplinare il funzionamento interno, il Consiglio di Amministrazione potrà elaborare Regolamenti Interni, sottoponendoli successivamente all'approvazione dei soci riuniti in Assemblea.

Articolo 39

Rinvio alle leggi vigenti

Per quanto non è previsto dal presente Statuto, valgono le norme del vigente Codice Civile e le leggi speciali sulla Cooperazione.

Articolo 40

Inderogabilità delle clausole mutualistiche

Le clausole mutualistiche contenute nel presente statuto sono inderogabili e devono di fatto essere osservate.

Firmato: Liliana Gladuli

FRANCO AMADEO NOTAIO.

Esente da Imposta di bollo

Copia su supporto informatico conforme all'originale del documento su supporto cartaceo, ai sensi dell'art. 23 commi 3, 4 e 5 D.Lgs. 82/2005, che si trasmette ad uso Registro Imprese.

Atto registrato presso l'Agenzia delle Entrate di Imperia in data 4 gennaio 2012